

## **INFORMAZIONI SU MATRIMONIO CONCORDATARIO (rito religioso e civile in ITALIA, regolato dal Concordato fra Stato e Chiesa)**

I matrimoni da celebrarsi in Italia con rito concordatario, necessitano delle **pubblicazioni** (soggette a tassa consolare – vedasi Tabella dei diritti consolari) che devono restare affisse all'Albo Consolare per almeno 8 giorni consecutivi. Al termine dei giorni previsti per la pubblicazione, il Consolato potrà rilasciare il certificato di eseguite pubblicazioni (ad uso dell'Autorità religiosa celebrante e del Comune italiano di riferimento). Il certificato potrà essere ritirato in Consolato da uno dei futuri sposi o da persona delegata. In alternativa potrà essere inviato per posta su richiesta degli interessati che porteranno, il giorno dell'appuntamento, una busta affrancata o un francobollo.

Le pubblicazioni devono essere richieste sia dai futuri sposi, sia dal parroco che celebrerà il matrimonio.

A tal fine, entrambi i nubendi, devono **presentarsi PERSONALMENTE** in Consolato, durante gli orari di apertura al pubblico, per sottoscrivere la richiesta di pubblicazioni e presentare i prescritti **documenti in originale più una fotocopia**.

E' necessario **prenotare col dovuto anticipo un appuntamento on-line** utilizzando il sistema " prenota online" disponibile sul sito internet del Consolato Generale **[www.consstoccarda.esteri.it](http://www.consstoccarda.esteri.it)**

Prima di prenotare l'appuntamento, assicurarsi di essere in possesso di tutta la necessaria documentazione **in originale più una fotocopia** di seguito elencata:

### **A ) uno degli sposi o entrambi sono cittadini ITALIANI RESIDENTI in GERMANIA**

Per la richiesta delle **pubblicazioni** la documentazione da presentare è la seguente:

- **RICHIESTA di pubblicazioni diretta al Consolato da parte del sacerdote che celebrerà il matrimonio concordatario;**

- **Erweiterte Meldebescheinigung** (certificato cumulativo di stato civile, cittadinanza e residenza) rilasciato dal Comune tedesco;

- **valido DOCUMENTO D'IDENTITA' (passaporto o carta di identità);**

**Inoltre:**

- **se divorziati:** Il Consolato dovrà verificare l'avvenuta trascrizione della sentenza di divorzio presso il Comune italiano. Si raccomanda al riguardo di esibire la relativa sentenza di divorzio passata in giudicato;

- **se vedovi:** Il Consolato dovrà verificare lo stato civile presso il Comune italiano;

- **se minorenni:** esibire l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni italiano competente ai sensi dell'art.84 del Codice Civile come mod. da art 4 Legge 19.05.1975, n. 151

### **B) UNO DEGLI SPOSI è cittadino STRANIERO**

- **Erweiterte Meldebescheinigung** (certificato cumulativo di stato civile, cittadinanza, residenza) se residente in Germania o documento analogo se residente in altro Paese;

- **Certificato di nascita** rilasciato dal Paese di nascita;

- **Certificato di capacità matrimoniale** rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine ove previsto (Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980) o nulla

osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità (di regola la Rappresentanza diplomatica/consolare del proprio Paese in Italia o in Germania);

- **valido DOCUMENTO DI IDENTITA'** (passaporto - carta d'identità solo se cittadini UE)

**Inoltre:**

a) **se divorziati:** atto di matrimonio su modello internazionale ( ove previsto ) con annotazione del divorzio, rilasciato dalle Autorità del Paese di origine. Si raccomanda al riguardo di esibire la relativa sentenza di divorzio passata in giudicato;

b) **se vedovi:** certificato del precedente matrimonio e atto di morte del coniuge defunto, entrambi su modello internazionale ( ove previsto );

c) **se minori di anni 18:** autorizzazione del competente Tribunale per i Minorenni .

**NOTA BENE :**

- i predetti certificati, se riferiti a cittadini tedeschi o di altri Paesi dell'Unione Europea sono di norma rilasciati su modello internazionale ( plurilingue, compresa la dizione in lingua italiana ) .

**Per i cittadini extra-europei detti documenti devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana, asseverata dalla competente Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana nel Paese di emissione.**

Tutti i certificati di cui alla lettera B) devono inoltre essere **legalizzati** nelle forme previste (legalizzazione consolare o, se il Paese emittente aderisce a specifica Convenzione Internazionale, per Apostille). Salvo che, in base ad accordi internazionali, non siano esenti da legalizzazione.

Per informazioni, **rivolgersi alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana nel Paese emittente il documento.**

**- ATTENZIONE: i certificati, in originale, dovranno recare data di rilascio non anteriore a 6 mesi !**

**- Data la complessità della materia e la varietà dei casi che si possono presentare, in particolare per i Paesi extra europei, le informazioni documentali qui riportate sono necessariamente indicative. L'Ufficio si riserva pertanto di richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriore documentazione atta a comprovare fatti e stati personali dichiarati dagli interessati.**

In caso di dubbi contattare preventivamente via email l'Ufficio di Stato Civile del Consolato:  
statocivile.stoccarda@esteri.it